SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 2936

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2004

Norme in materia di associazionismo giovanile

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La condizione giovanile in Italia mostra come l'esclusione sociale derivi prevalentemente da carenze legate a strumenti e luoghi di espressione giovanili. È necessario, invece, valutare con la massima attenzione le esigenze delle nuove generazioni nei confronti del lavoro, della spiritualità, della vita associativa e religiosa, dell'utilizzo del tempo libero, dei bisogni e delle stesse modalità di rappresentanza.

Non possiamo, peraltro, ignorare quale grave degrado culturale rappresentino oggi nelle nostre città forme aggregative molto diffuse, basate sulla passione per il rischio, giochi violenti, gusto per nuove forme di trasgressione che vanno diffondendosi nel mondo giovanile.

È compito della politica favorire la diffusione di associazioni autogestite giovanili, anche di carattere religioso, importante per i valori della tolleranza e del valore della vita. Oggi, mancano luoghi di mediazione e di confronto e sono deboli gli scambi culturali con i giovani di altri Paesi. La creatività si sviluppa all'interno di una dimensione sociale che stimola solidarietà e incontro tra i giovani. In Europa, le politiche per i giovani hanno generalmente una dimensione locale e intersettoriale che rende oggettivamente ne-

cessaria una azione di integrazione istituzionale tra politiche locali e nazionali. In tal modo si cerca di cogliere e valorizzare i segnali che provengono dal settore giovanile, in termini di richieste di innovazione, rappresentanza e creatività sociale.

Tenuto conto che alcune regioni italiane hanno istituito consulte e consigli dei giovani, è giunto il momento di pensare ad una normativa nazionale di finanziamento per la promozione e la realizzazione di strategie in grado di rispondere alle varie realtà del mondo giovanile. Pertanto, nel presente disegno di legge viene prevista l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo per i giovani, costituito dal 50 per cento della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, destinato a beneficio dello Stato e da ulteriori risorse che potranno essere destinate al fondo dalla legge finanziaria annuale. Il fondo sarà ripartito annualmente tra le regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di criteri indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a favore delle regioni e province autonome che istituiscono un analogo fondo per i giovani.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per i giovani.
- 2. Il 50 per cento della quota dell'otto per mille dell'IRPEF destinato a beneficio dello Stato è versato al Fondo di cui al comma 1. Ulteriori risorse possono essere destinate al Fondo dalla legge finanziaria.
- 3. L'ammontare del Fondo di cui al presente articolo è ripartito annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di criteri indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a favore delle regioni e province autonome che istituiscono un analogo Fondo per i giovani.